



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19090

Data: 12/12/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/10/2019 relativo all'incontro (15035) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 27/10/2019 tra Diavoli Sesto U15 (645) e Storm Pinerolo U15 (540).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Perdita gara inflitte alla squadra dell' **A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione, non è stato disputato a causa dell'assenza della squadra ospite;
- presa visione della comunicazione dd.28.10.2019 con la quale la società Sporting Club Pinerolo, a giustificazione del mancato arrivo allo stadio Tazzoli di Torino, adduceva il fatto di essersi presentata, per errore, allo stadio di Sesto San Giovanni (MI) e conseguentemente di non essere più stata in grado di raggiungere tempestivamente la località prestabilita per la disputa della gara; chiedeva quindi di poter disputare ugualmente l'incontro in altra data, nell'interesse dei giovani atleti;
- considerato che il recupero di un incontro non disputato (o sospeso) è ammesso soltanto nel pieno rispetto della procedura disciplinata dall'art. 8) N.O.F.A. Comuni vigenti, quindi o su accordo tra le società interessate nei termini indicati dalla citata normativa ovvero, in mancanza di accordo, su disposizione dell'Ufficio Campionati, nel caso di specie il Comitato Regionale Lombardia, ente organizzatore di detto campionato di categoria U.15;
- letta la nota dd. 27.11.2019 pervenuta dal Comitato Regionale Lombardia, a firma sig. Paolo Tesini, nella quale non si fa riferimento alcuno ad una data fissata per il recupero della partita;
- considerato altresì che non è stato raggiunto alcun accordo tra le società in merito al recupero di detto incontro;
- ritenuto, conseguentemente, che a fronte della mancata disputa della gara prevista in calendario per la data del 27.10.2019, per assenza della squadra ospite, e del successivo mancato recupero della stessa, debba decretarsi la perdita della gara a tavolino a carico della squadra Storm Pinerolo U15;
- ritenuto tuttavia che non si debba dare luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari, considerando quanto meno parzialmente accoglibili le giustificazioni addotte dalla società A.S.D Sporting Club Pinerolo in ordine alla mancata partecipazione alla programmata partita di campionato;
- ciò premesso, visto l'art.30 del Regolamento di Giustizia

infligge



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



ITALIA
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

alla A.S.D Sporting Club Pinerolo la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Sporting Club Pinerolo (540).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi